

REGOLAMENTO INTERNO **DELL'ASSOCIAZIONE ARTE E CULTURA SCHIVENOGLIA**

(Approvato con il Consiglio Direttivo del 5 Aprile 2013)

ART. 1

Il Regolamento Interno è uno strumento, a disposizione dell'Associazione Arte e Cultura Schivenoglia (A.A.C.S.), necessario per uniformare comportamenti e decisioni, per chiarire situazioni e procedure, per risolvere problemi e contenziosi.

ART. 2

Il presidente dell'A.A.C.S. dà mandato a tre membri, tra gli eletti nel Consiglio, di elaborare una bozza di regolamento. Quest'ultima dovrà essere completata nel tempo massimo di trenta giorni e presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà valutare eventuali contraddizioni e/o incompatibilità con lo Statuto e potrà proporre eventuali modifiche. L'approvazione del Regolamento Interno richiede il voto favorevole dei due terzi dei membri eletti nel Consiglio Direttivo.

ART. 3

Il Regolamento Interno può essere modificato su richiesta di un terzo degli eletti e comunque in caso di modifiche dello Statuto. Qualunque socio può richiedere copia del Regolamento interno e/o dello Statuto previa richiesta scritta al Presidente dell'A.A.C.S..

DELLE ELEZIONI

ART. 4

Ogni tre anni, entro il mese di Gennaio, vengono indette le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Elettorale deve essere inviato a tutti i soci almeno sette giorni prima della data della riunione. La data viene stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo uscente stabilisce il numero di membri che andrà a formare il nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 5

Il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo, avviene separatamente per elezione diretta a scrutinio segreto. I membri eletti nel Consiglio Direttivo definiscono poi tra loro le cariche, in base a criteri di attitudine e di disponibilità.

ART. 6

Le elezioni si basano su singole candidature. Non sono ammesse candidature di liste. Chiunque tra i soci può richiedere alla Commissione Elettorale di far parte della lista dei candidati. E' ammessa una delega per ogni socio. Il diritto di voto e' subordinato al pagamento della quota associativa.

ART. 7

La validità della votazione in prima convocazione richiede la maggioranza assoluta degli iscritti, mentre in seconda convocazione non necessita della maggioranza dei soci.

ART. 8

Nella stessa riunione in cui viene fissata la data di convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede a costituire la Commissione Elettorale, composta da tre membri, di cui uno è il Presidente uscente dell'A.A.C.S.. La commissione Elettorale ha il compito di predisporre la lista dei candidati e può o esporla all'interno dell'aula di votazione oppure consegnarla ai votanti in fotocopia.

Alla Commissione Elettorale spetta il compito di controllare la regolarità della votazione, dello spoglio e di proclamare gli eletti. La Commissione dirime pure le contestazioni qualora dovessero sorgere durante le votazioni.

ART. 10

In caso di parità di voti tra due o più candidati, saranno eletti il o i candidati più anziani di età.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo eletto decide a maggioranza assoluta che tipo di votazione adottare per la distribuzione delle cariche. La votazione può essere variata in funzione del tipo di carica e può essere: a scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata di mano. In caso di unanimità è ammessa la votazione contestuale di tutte le cariche.

ART. 12

La riunione per la distribuzione delle cariche deve essere indetta al massimo entro dieci giorni dalla data delle elezioni. Il Presidente dell'A.A.C.S. uscente presiede tale riunione; in sua assenza presiederà il vicepresidente uscente o il membro più anziano. Richiede ai membri eletti le eventuali disponibilità per qualche incarico specifico. Ha la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo uno o più candidati che reputi atti a svolgere un incarico specifico.

Nel caso sia stata approvata la modalità di votazione contestuale di tutte le cariche, questa sarà valida solo se -tra gli eletti del nuovo Consiglio Direttivo- vi sarà unanimità nell'assegnazione di ciascuna carica, cioè se non concorreranno due o più membri alla stessa carica, o se nessun componente del Consiglio Direttivo richiederà la votazione segreta. Rispettati questi termini, il Presidente uscente dichiarerà assegnate le cariche.

Durante l'assegnazione delle cariche non è ammessa la candidatura a più incarichi. In particolare, se due o più membri concorrono per la stessa carica, sarà obbligo del Presidente uscente effettuare la votazione a scrutinio segreto. Coloro che risulteranno perdenti andranno ad occupare i posti rimasti vacanti.

La riunione per la distribuzione delle cariche nel Consiglio Direttivo è valida solo in presenza di almeno i 2/3 dei membri eletti.

Gli assenti possono essere rappresentati per delega.

ART. 13

Nel caso che uno dei membri eletti, dopo qualche mese, si renda conto di non essere adatto alla carica che occupa, oppure nell'ipotesi che dimostri scarsa attitudine a svolgere quel determinato incarico, il Consiglio Direttivo può decidere a maggioranza assoluta di conferire a tale membro una carica diversa, determinando in tal modo una redistribuzione delle cariche all'interno del Consiglio Direttivo.

ART. 14

In caso di dimissioni, per una qualsiasi ragione, di uno dei membri eletti, i membri rimanenti possono decidere di sostituirlo con il primo dei non eletti.

In caso di dimissioni del Presidente o di decadenza dalla carica, il Vicepresidente ha il dovere di svolgere le funzioni proprie della presidenza fino a scadenza naturale del mandato triennale.

Ha inoltre l'obbligo di verificare l'opportunità di effettuare una redistribuzione delle cariche ed eventualmente di integrare nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.

Entrambe queste operazioni richiedono votazione a maggioranza assoluta tra i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 15

E' ammessa durante il mandato triennale la rotazione delle cariche. Tale decisione deve avvenire con voto favorevole dei due terzi dei membri eletti.

DELL'ASSEMBLEA GENERALE

ART. 16

L'Assemblea Generale, costituita da tutti i soci dell'A.A.C.S., ha il compito di rinnovare le cariche sociali. Approva annualmente in via ordinaria il bilancio e la quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo. E' ammessa una delega per ogni socio.

ART. 17

Oltre che in via Ordinaria, l'Assemblea può essere convocata anche in via Straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo degli associati che dovranno presentare al Consiglio Direttivo le firme e l'ordine del giorno.

ART. 18

Spetta all'Assemblea degli associati approvare lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche dello Statuto. In tal caso, per la validità dell'assemblea è necessaria la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Le modifiche di Statuto, studiate dal Consiglio Direttivo, devono essere inviate ai soci, unitamente all'avviso di convocazione per l'Assemblea Straordinaria, almeno sette giorni prima della riunione.

ART. 19

I componenti dell'Assemblea Generale hanno la facoltà di presentare proposte e/o richieste per iscritto al Consiglio Direttivo che ne valuterà la possibilità di attuazione.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 20

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è costituito da non meno di tre membri tra cui un presidente e un vicepresidente. E' buona norma affiancare alle due figure di cui sopra, un tesoriere, un segretario e almeno tre consiglieri. Il numero dei membri può essere aumentato mantenendo dispari il numero complessivo.

ART. 21

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo. Dirige l'attività dell'Associazione e dispone l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea degli associati. Il Presidente ha la possibilità di delegare per iscritto uno o più tra i membri eletti, meglio se Vicepresidente o Consigliere, relativamente a compiti di particolare specificità. La delega ha validità sino a che non viene revocata per iscritto dal Presidente stesso, oppure fino al momento in cui rimane in carica il Presidente che l'ha conferita. La facoltà di delega è esclusiva della carica di Presidente.

ART. 22

In assenza del Presidente spetta al Vicepresidente di sostituirlo. Esso, salvo diversa delega del Presidente, ha anche il compito di tenere i rapporti con la stampa e con le altre Associazioni.

ART. 23

Il Segretario, se nominato, provvede a redigere il registro dei verbali e a tenere aggiornato il registro degli iscritti. Controlla, in concerto con il tesoriere, i requisiti degli iscritti e in particolare il pagamento della quota associativa. Prima delle elezioni il Segretario ha il compito di verificare, sempre in concerto con il Tesoriere, che tutti i componenti della lista dei candidati possiedano i summenzionati requisiti.

ART. 24

Il Tesoriere, se nominato, oltre a riscuotere la quota associativa, annotandone il pagamento sul registro degli iscritti, e i contributi dei sostenitori, gestisce dal punto di vista economico l'Associazione. Spetta al Tesoriere aprire conti correnti, stendere bilanci, informare sulle condizioni economiche dell'Associazione il Consiglio Direttivo, autorizzare ogni tipo di spesa

ordinaria. Ogni sei mesi circa, o comunque quando lo ritenga opportuno, può sottoporre al Consiglio Direttivo il rendiconto della gestione economica.

Il Tesoriere deve depositare presso la sede dell'Associazione il rendiconto ed il bilancio preventivo entro i 10 giorni precedenti l'Assemblea Ordinaria, in modo da poter essere visionati liberamente da ciascun associato. Durante tale Assemblea propone i bilanci consuntivo e preventivo.

ART. 25

Qualora non siano stati nominati dal Consiglio Direttivo il tesoriere e il segretario, spetta al Presidente e al Vicepresidente svolgere le funzioni indicate all'art.23 e all'art.24.

ART. 26

Durante le riunioni del Consiglio Direttivo, a seguito di ogni deliberazione, le votazioni avvengono di norma per voto palese a maggioranza assoluta. E' ammesso il voto per scrutinio segreto, su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei membri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri. Gli assenti possono essere rappresentati per delega. E' ammessa una delega per ogni membro.

ART. 27

Il Consiglio Direttivo può decidere, a maggioranza assoluta, la formazione di commissioni o gruppi di lavoro che approfondiscano argomenti particolarmente impegnativi, ma specifici, che richiedano studi e/o ricerche. La Commissione o Gruppo di Lavoro dovrà riferire, almeno con cadenza bimestrale, al Consiglio Direttivo sugli sviluppi dell'argomento in esame. La Commissione o Gruppo di Lavoro decade quando il Consiglio Direttivo viene rieletto o in seguito a revoca stabilita dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.

ART. 28

La Commissione o Gruppo di Lavoro può essere formata anche da persone estranee al Consiglio Direttivo e all'Assemblea degli associati, purché abbiano competenza in relazione all'argomento da approfondire. Il numero di membri della Commissione o del Gruppo di Lavoro viene stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 29

Qualora il Consiglio Direttivo debba prendere decisioni di notevole portata per l'Associazione o debba decidere su questioni particolari e delicate, può richiedere per iscritto a tutti i soci un parere attraverso un referendum propositivo. Questo può avvenire durante un'Assemblea Straordinaria, per posta o per via telematica. La decisione finale spetta, comunque, al Consiglio Direttivo con voto favorevole dei due terzi dei membri eletti.

ART. 30

Il Consiglio Direttivo può, con decisione unanime, conferire la qualifica di Socio Onorario a coloro che abbiano acquisito particolari meriti durante la loro attività professionale o si siano contraddistinti per l'impegno a favore della promozione del paese.

Il Socio Onorario può esprimere il proprio parere su argomenti di interesse generale. Non ha diritto di voto. Non ha obbligo di versamento della quota associativa.

DELLA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 31

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare una Giunta Esecutiva composta da non meno di due membri. La Giunta Esecutiva può essere formata anche da persone non facenti parte del Consiglio Direttivo, ma comunque regolarmente iscritte

all'A.A.C.S.. La Giunta esecutiva ha il compito di lavorare per dare attuazione alle delibere che il Consiglio Direttivo le affiderà.

ART. 32

Il Consiglio Direttivo stabilisce a maggioranza assoluta a quali e a quante delibere deve dare attuazione la Giunta Esecutiva. Stabilisce, inoltre, il tempo entro cui la Giunta Esecutiva deve portare a termine il proprio mandato. La giunta esecutiva decade al termine del proprio mandato e comunque quando viene rieletto il Consiglio Direttivo.

DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 33

E' facoltà dell'Assemblea degli associati nominare il Collegio dei revisori dei Conti, formato da tre membri effettivi e da due supplenti. I componenti del Collegio si riuniscono separatamente dal Consiglio Direttivo. Alla prima riunione eleggono il Presidente che avrà il compito di regolare i lavori del Collegio e di curare i rapporti col Consiglio Direttivo e con l'Assemblea degli associati.

ART. 34

Ai lavori del Collegio partecipano i revisori effettivi. Solo in caso di assenza, di impedimento o di dimissioni subentra il revisore supplente.

ART. 35

Il Collegio dei revisori ha il compito di vigilare sulla corretta amministrazione dell'A.A.C.S.; di intesa con il tesoriere, ha facoltà di relazionare sui bilanci preventivo e consultivo.

ART. 36

Il Consiglio Direttivo può richiedere al Collegio dei Revisori dei Conti studi sulla programmazione economica dell'attività dell'Associazione. Il Collegio può riunirsi in separata sede e deve redigere per iscritto quanto richiesto dal Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti hanno anche la facoltà di proporre variazioni ai programmi del Consiglio Direttivo in base a vantaggi di natura economica.

Approvato con delibera consiliare del 5 Aprile 2013